

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| – Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Presidente   |
| – Prof. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla     | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Prof.ssa Cristiana Maria Schena              | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| – Dr. Mario Blandini                           | Membro designato dal Conciliatore bancario (Estensore) |
| – Avv. Guido Sagliaschi                        | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 3 febbraio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento il ricorrente ha esposto, nei confronti della convenuta i seguenti fatti:

- a) in data 30 luglio 2009 aveva chiesto, nei confronti della intermediaria, a) il blocco, con decorrenza immediata dell'addebito RID relativo ad una carta con rimborso rateale, atteso che "la quota dovuta prefissata, pari ad euro 1436,00, era stata già saldata"; b) lo storno degli ulteriori addebiti; c) l'invio degli estratti conto dal dicembre 2008 "*con modalità e termini di pagamento delle rate dovute e relative condizioni per effettuare un controllo mirato*";
- b) di avere ripresentato la richiesta di blocco immediato del pagamento RID anche presso la filiale di riferimento in data 24.9. 2009;
- c) che la società emittente delle due carte di credito, assumendo che, in relazione ad una delle due carte di credito risultava un saldo debitore pari ad euro 1090,41 oltre interessi, e che in forza degli artt.16 e 17 del contratto della carta di credito, "*in caso di recesso dal*

*rapporto di carta, il titolare è tenuto a rimborsare quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima della revoca della carta stessa*”, aveva respinto la richiesta di blocco;

d) in data 17 dicembre 2009 il ricorrente e la contestataria del c/c 75 avevano chiesto di estinguere il rapporto con accredito del netto ricavo “tramite assegno circolare intestato” alla cointestataria;

e) che a tale richiesta -inevasa- seguiva il sollecito del legale, a nome della cointestataria, cui faceva riscontro la nota del 23 marzo 2010, della Banca, la quale, comunicando che il conto corrente presentava un saldo debitore di euro 376,31, ribadiva il rifiuto già espresso in precedenza.

A fronte di tali circostanze, il ricorrente ha reiterato la richiesta di immediata chiusura del conto corrente n.75 “nonché la completa restituzione di quanto indebitamente prelevato”.

Al ricorso resiste l'intermediaria la quale contesta la fondatezza del ricorso.

## DIRITTO

Con la domanda di cui al ricorso in esame, questo Collegio è investito del problema di verificare la legittimità del rifiuto della intermediaria a estinguere il c/c n.75. A tal riguardo, vale la pena di ricordare che il rifiuto opposto dalla Banca è stato dalla stessa giustificato con la persistente attività del RID collegato alla carta di credito n.520900007243632.

Detta carta, intestata al ricorrente, emessa il 17.8.2005 e **revocata** il 7.5.2008 -in ordine alla quale era previsto il rimborso rateale tramite il suindicato conto corrente n.75 - presentava, alla data del 5 agosto 2008, un debito residuo di euro 755,64.

Ritiene il Collegio che il rifiuto dell'intermediario a ritenere estinto il rapporto di conto corrente sia stato contrario, oltre che, alle norme contrattuali, alla disciplina normativa relativa all'esercizio del potere di recesso nei contratti di durata o a tempo indeterminato.

Va, peraltro, sottolineato che, per iniziativa della Banca, era venuto meno il rapporto contrattuale relativo alla summenzionata carta -collegata al contratto di conto corrente n.75- sicché, la circostanza -dedotta dalla intermediaria- circa la esistenza di un residuo debito della carta non giustificava la persistente apertura del conto n.75.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda all'estinzione del conto corrente previa restituzione delle somme indebitamente prelevate.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBRANI